

S T A T U T O
dell'Organizzazione di Volontariato
"Croce Bianca di Pontevico -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

"Croce Bianca di Pontevico - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
o, in forma abbreviata:

"Croce Bianca di Pontevico - ODV"

con sede legale nel Comune di Pontevico (Bs).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica, si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, più nel dettaglio:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. trasportare malati e feriti, trasportare organi, sangue ed emoderivati;
2. prestare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o strutture pubbliche, assistenza di pronto soccorso ed assistenziale ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani;
3. assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati.

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e, comunque, rientranti nell'ambito relativo ad interventi e

prestazioni sanitarie.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, le seguenti attività:

- a) promuovere, a mezzo di corsi organizzati, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'associazione, nonché organizzare corsi di primo soccorso;
- b) partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare adeguato intervento in caso di necessità;
- c) operare attività assistenziali di qualsiasi specie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini di comprovata condotta morale e civile, senza distinzioni di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizione personale o sociale, che condividano i principi e le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati si distinguono in:

- a) onorari;
- b) contribuenti;
- c) attivi volontari (detti anche militi).

Art. 4 - Soci onorari

Soci onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze per la dedizione verso l'Associazione; la valutazione di tali circostanze è rimessa al Consiglio Direttivo

Art. 5 - Soci contribuenti

Soci contribuenti sono le persone fisiche o gli Enti che, condividendo fattivamente gli ideali dell'Associazione e sostenendone le finalità, versano le quote associative stabili-

te annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Soci attivi

I soci attivi sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I soci attivi assumono in servizio la qualifica di militi.

Il numero dei soci attivi che l'Associazione può tenere in organico può essere determinato dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze del servizio.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per decesso;

- per esclusione;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, continuativo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa; può essere causa di esclusione il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. I membri del Consigli Direttivo non possono accettare deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea all'indirizzo indicato a libro soci e/o informatica tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto dell'adesione e/o successivamente comunicato, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; nello stesso termine verrà affisso l'avviso di convocazione all'albo della sede.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto o per deliberare la trasformazione, fusione o scissione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il venti per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci. È formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea

dei soci all'atto della nomina. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla nomina e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, rispettando il seguente criterio: almeno la metà più uno dei consiglieri stabiliti dall'assemblea devono essere soci attivi volontari. Non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci attivi che non abbiano maturato un anno di anzianità. L'elezione avviene in un'unica tornata elettorale convocata dal Consiglio Direttivo e da tenersi entro trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio. Il voto viene espresso da ciascun socio a scrutinio segreto, le votazioni si svolgeranno secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale. Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenze, in caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo venga meno all'incarico, l'Assemblea degli associati provvede o alla sua sostituzione o alla modifica del numero dei componenti nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla carica di quei Consiglieri che, senza giustificati motivi, non hanno partecipato per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai consiglieri possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni ex art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, nella prima riunione utile dopo l'elezione, il Presidente del Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri, su proposta del Presidente:

- il Vice-Presidente;
- il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario

Il Consiglio direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio ha specificamente facoltà di emanare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla loro emanazione ed acquistano efficacia dalla data di approvazione assembleare.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà inoltre di nominare il Direttore Sanitario, stabilendo le mansioni e la durata dell'incarico.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo sono Presidente e Segretario dell'Assemblea; qualora non siano presenti, l'Assemblea provvede alla elezione del presidente e del segretario. Il Segretario cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio custodisce, presso la sede della Associazione, gli atti dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, aggiorna il Registro Soci, svolge gli ulteriori incarichi che dovessero essergli affidati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di am-

ministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Il Revisore è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 art. 31

Il Revisore dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 art. 30

L'Organo di Controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Se obbligatorio ai sensi dell'Art. 31 D.Lgs. 117/2017, esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e se almeno un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali.
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: ALGHISI PAOLO

FEDERICA ARRIGONI

ROSALBA BULGARI

CAVAGNOLI ROBERTO

FILIPPINI EMANUELE

PRIMO GENERALI

MOMBELLI HANIKA

ALBERTO GIOVANNI RAFFI

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUP-
PORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.
Brescia, ventuno novembre duemilaventicinque.